



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI



Approvato con deliberazione del C.C. n. __ del _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1- Oggetto del regolamento	7
Articolo 2 - Gestione del Cimitero	7
Articolo 3 - Gestione del cimitero da parte di terzi	7
Articolo 4 - Competenze	7
Articolo 5 - Compiti dei Comuni	8
Articolo 6 - Compiti della Regione	8
Articolo 7 - Compiti delle Aziende sanitarie regionali	8
Articolo 8 - Responsabilità	9
Articolo 9 - Presunzione di legittimazione	9
Articolo 10 - Servizi gratuiti ed a pagamento	9
Articolo 11 - Lavori per tumulazioni -inumazioni-TRASLAZIONI	10
Articolo 12 - Opere d'arte	10
Articolo 13 - Attività funebre	10
Articolo 14 - Trattamenti particolari	11
Articolo 15 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri	11
Articolo 16 - Atti a disposizione del pubblico	11
TITOLO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	12
Articolo 17 - Deposizione della salma nella bara	12
Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso	12
Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per inumazione per tumulazione o per cremazione	13
Articolo 20 - Trasporto funebre tra Stati	13
Articolo 21 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	14
Articolo 22 - Definizione di trasporto funebre	14
Articolo 23 - Caratteristiche delle casse	14

Articolo 24 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali	14
Articolo 25 - Autorizzazione al trasporto funebre	15
Articolo 26 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse.....	15
Articolo 27 - Prodotti del concepimento	15
TITOLO III - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	15
Articolo 28 - Cimitero.....	15
Articolo 29 - Camera mortuaria.....	15
Articolo 30 - Ossario.....	16
Articolo 31 - Cinerario	16
Articolo 32 - Disposizioni generali - Vigilanza	16
Articolo 33 - Criteri di assegnazione.....	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.....	18
Articolo 34 - Disposizioni generali	18
Articolo 35 - Piano cimiteriale	18
TITOLO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	19
Articolo 36 - Sepoltura nei giorni festivi	19
Articolo 37 - Identificazione della sepoltura.....	19
Articolo 38 - Inumazione.....	20
Articolo 39 - Forma e classe dei campi	20
Articolo 40 - Dimensioni e disposizioni delle fosse	20
Articolo 41 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione	20
Articolo 42 - Tumulazione	21
Articolo 43 - Deposito provvisorio	22
TITOLO VI - TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI	22
Articolo 44 - Cappella privata fuori del cimitero.....	22
Articolo 45 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi.....	22
TITOLO VII - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	22

Articolo 46 - Cremazione.....	23
Articolo 47 - Autorizzazione alla cremazione	23
Articolo 48 - Espressione di volontà	23
Articolo 49 - Registro per la cremazione	23
Articolo 50 - Consegna e destinazione finale delle ceneri	23
Articolo 51 - Dispersione delle ceneri	24
TITOLO VIII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	25
Articolo 52 - Sepolture private.....	25
Articolo 53 - Durata delle concessioni.....	25
Articolo 54 - Modalità di concessione	26
Articolo 55 - Uso delle sepolture private	26
Articolo 56 - Manutenzione	27
TOMBE INDIVIDUALI.....	27
Articolo 57 - Sovrapposizione di salme	27
Articolo 58 - Termini per il completamento delle lapidi e delle edicole	28
LOCULI	28
Articolo 59 - Norme per la concessione di loculi	28
CAPPELLE ED EDICOLE	28
Articolo 60 - Costruzione delle opere e termini.....	28
Articolo 61 - Modalità di presentazione dei progetti.....	29
Articolo 62 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	29
Articolo 63 - Manutenzione delle opere	29
Articolo 64 - LAPIDI TOMBALI	29
TITOLO IX - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	31
Articolo 65 - Revoca	31
Articolo 66 - Decadenza.....	31
Articolo 67 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	32

Articolo 68 - Estinzione	32
TITOLO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	32
Articolo 69 - Esumazioni ordinarie	32
Articolo 70 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	33
Articolo 71 - Esumazione straordinaria	33
Articolo 72 - TIPOLOGIA DELLE Estumulazioni.....	34
Articolo 73 - Esumazioni a pagamento	34
Articolo 74 - Estumulazioni	35
Articolo 75 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali	35
Articolo 76 - Oggetti da recuperare.....	35
Articolo 77 - Disponibilità dei materiali	36
TITOLO XI - PULIZIA DEL CIMITERO	36
Articolo 78 - Orario	36
Articolo 79 - Divieti speciali	36
Articolo 80 - Riti funebri	37
Articolo 81 - Fiori e piante ornamentali.....	37
Articolo 82 - Materiali ornamentali	38
TITOLO XII - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE	38
Articolo 83 - Oggetto e finalità	38
Articolo 84 - richiesta del servizio	39
Articolo 85 - modalita' di svolgimento del servizio	39
Articolo 86 - Tariffe e loro pubblicità	39
Articolo 87 - DURATA DELL'UTENZA.....	40
Articolo 88 - RICHIESTA DI UTENZA	40
Articolo 89 - ORARIO DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE	40
Articolo 90 - Competenze manutentive a carico del Comune	40
Articolo 91 - Competenze manutentive a carico dell'utente	40

Articolo 92 - Cessazione dell'utenza	41
Articolo 93 - Divieti e obblighi	41
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI VARIE – SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE.....	41
Articolo 94 - Catasto cimiteriale e registrazioni.....	41
Articolo 95 - Annotazioni in catasto cimiteriale.....	42
Articolo 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	42
Articolo 97 - Schedario dei defunti.....	42
Articolo 98 - Scadenziario delle concessioni	42
Articolo 99 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria.....	43
Articolo 100 - Concessioni pregresse.....	43
Articolo 101 - Concessioni a seguito di ampliamento dei cimiteri.....	43
Articolo 102 - Tariffe.....	43
Articolo 103 - Vigilanza controllo e sanzioni	43
Art. 104 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco	44
Art. 105 - Abrogazioni di norme	44
Art. 106 - Reiterazione.....	45
Art. 107 - Norma finale - Entrata in vigore.....	45

[Allegato A](#)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in conformità al D.P.R. 285/90 e succ. mod., ed alle “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione” approvate con Legge della Regione Basilicata n. 11 del 31 maggio 2016, disciplina la materia dell’attività funebre e cimiteriale e di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 2 - GESTIONE DEL CIMITERO

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione del cimitero pubblico nei modi previsti per i servizi pubblici dalla normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri pubblici è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Il Responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL CIMITERO DA PARTE DI TERZI

Nel caso di gestione del cimitero da parte di terzi (ditte, privati, cooperative ecc.) si applicano le disposizioni stabilite nella convenzione tra il Comune ed il gestore.

ARTICOLO 4 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seg. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e su modifiche dell’articolo 4 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e dell’art. 3 della legge Regionale 31/5/16 n. 11 “Norme in materia Funeraria e cimiteriale”.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 5 - COMPITI DEI COMUNI



1. Il Comune assicura la sepoltura dei cadaveri delle persone residenti e di quelli decedute nel proprio territorio (ART. 50 del D.p.r. n.285/1990), ed in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo del cimitero;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario, del cinerario e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Sono funzioni amministrative del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell'Azienda sanitaria:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica annuale della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi e di ossa.

ARTICOLO 6 - COMPITI DELLA REGIONE

La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla legge regionale n. 11/16, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

ARTICOLO 7 - COMPITI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

L'Azienda sanitaria regionale:

- a) assicura il servizio di medicina necroscopica;
- b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica;
- c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
- d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla legge regionale n. 11/16 e di quelli previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ

9

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rivesta carattere penale.

ARTICOLO 9 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

Chi fa richiesta di un qualsivoglia servizio (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc..) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc..) o di costruzione di manufatti comunque denominati (tombe, edicole, monumenti, ecc..), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e/o con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli.

Del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'Amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

L'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ARTICOLO 10 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

Tutti i servizi cimiteriali, trasporti funebri, tumulazione, estumulazione, concessione di aree e loculi, ecc., **sono a pagamento** in base alle tariffe stabilite ed aggiornate dalla Giunta comunale. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

L'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le sole salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune al momento del decesso;

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione dello stato d'indigenza.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le salme, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salme. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

ARTICOLO 11 - LAVORI PER TUMULAZIONI - INUMAZIONI - TRASLAZIONI

Le prestazioni d'opera relative alle tumulazioni alle inumazioni e alle traslazioni sono eseguite da imprese private in possesso dei requisiti di legge e autorizzate dal Comune. Resta a carico dell'impresa privata in possesso dei requisiti di legge lo smaltimento dei rifiuti speciali nelle forme di legge.

ARTICOLO 12 - OPERE D'ARTE

Per i lavori di opere d'arte relativi alla costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria (tombe, monumenti, edicole, cappelle gentilizie, ecc.), gli interessati, ottenuto il permesso dal competente uffici comunale, possono rivolgersi direttamente a ditte di fiducia, le quali, in ogni caso, dovranno osservare le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

- a)** disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
- b)** fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c)** trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- d)** cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività di onoranze funebri è consentita unicamente a ditte individuali o società in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla legge regionale n. 11 del 31/5/16 "Norme in materia funeraria e cimiteriale".

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. È vietato l'esercizio di attività marmorea e lapidea cimiteriale, ivi compresa la commercializzazione e l'intermediazione di prodotti ed accessori lapidei, alle imprese funebri che non siano in possesso del codice Ateco.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e le altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di cimiteri.

7. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTI PARTICOLARI

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria e al Comune.

ARTICOLO 15 - RESTRIZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ONORANZE FUNEBRI

In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda sanitaria può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

ARTICOLO 16 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici del servizio di Polizia Locale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Nell'ufficio comunale di Polizia Locale sono inoltre tenuti:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

TITOLO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 17 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NELLA BARA

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolto se non chiuso in una bara avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

La vestizione della salma e il suo collocamento nella bara è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento delle salme, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.

Salvo diversa prescrizione dell'Azienda Sanitaria, adottata per ragioni di carattere igienico-sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la ditta incaricata della gestione del servizio cimiteriale prenderà accordi con il servizio del corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 19 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER INUMAZIONE PER TUMULAZIONE O PER CREMAZIONE

Il trasporto di feretri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, l'eventuale sosta presso l'abitazione del defunto, in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

ARTICOLO 20 - TRASPORTO FUNEBRE TRA STATI

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto.

Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda sanitaria.

ARTICOLO 21 - TRASPORTO DI OSSA, CENERI E RESTI MORTALI

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, non necessita di carro funebre ma in ogni caso deve essere autorizzato dal Comune.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,80, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

ARTICOLO 22 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

ARTICOLO 23 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE

Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, debbono rispondere alle disposizioni nazionali in materia.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTO DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 25.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale predisposto dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche quale autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

ARTICOLO 26 - MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E RELATIVE RIMESSE

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

ARTICOLO 27 - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

1. L'Azienda sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

TITOLO III - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

ARTICOLO 28 - CIMITERO

Nel Territorio del Comune di Montemurro esiste il seguente Cimitero:

- a) Cimitero comunale alla C.da Santovecchio.

ARTICOLO 29 - CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

ARTICOLO 30 - OSSARIO

L'ossario è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

ARTICOLO 31 - CINERARIO

Il cinerario è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento delle salme, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, e di traslazione delle salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 33 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Un loculo può essere concesso alle persone fisiche residenti nel comune di Montemurro e ai non residenti al momento del decesso, purché risultavano parenti entro il terzo grado, o affini entro il secondo grado, di cittadini residenti a Montemurro.
2. La durata della concessione per i loculi è regolamentata dall'Art. 53 del presente regolamento: la tariffa di concessione è fissata dalla Giunta Comunale.
3. Qualora nel loculo oggetto della concessione in scadenza assegnato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sia tumulato un cadavere di persona deceduta da meno del

periodo di concessione fissato, la concessione potrà essere prorogata per il numero di anni mancanti al compimento del periodo stesso. In tal caso, il richiedente pagherà la tariffa in vigore all'atto della proroga di concessione commisurata in ragione di una percentuale per ogni anno di proroga (o porzione di anno) della tumulazione.

4. L'assegnazione dei loculi avviene solo per decesso secondo rigoroso ordine di presentazione della domanda scritta all'ufficio competente, seguendo, in regolare progressione, la numerazione dei loculi prefissata secondo il criterio **“dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra”**. Mentre l'assegnazione delle cellette ossari/cinerari deve avvenire, secondo il criterio **“dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra”**

5. Le assegnazioni iniziano dal lotto più vecchio e proseguono, con lo stesso criterio, per i lotti successivi fino all'esaurimento delle disponibilità ivi comprese quelle relative ai nuovi lotti di loculi che dovessero, nel frattempo, essere consegnati per l'uso.

6. Esaurita la disponibilità, si inizia la riassegnazione dei loculi che nel frattempo si sono liberati (per estumulazione ordinaria, per trasferimento salma o per ristrutturazione) seguendo sempre rigorosamente l'ordine di assegnazione di cui al precedente comma 4, partendo quindi dal lotto più vecchio e proseguendo infine con gli eventuali lotti successivi escludendo i lotti che il Responsabile del Servizio Competente, con proprio provvedimento, dovesse avere destinato a ristrutturazione o manutenzione straordinaria e per la quale sia necessario provvedere alla loro totale liberazione.

Nell'assegnazione di cellette si dovrà seguire l'ordine di fila e di numero, al momento dell'esumazione o della estumulazione, secondo l'ordine cronologico e la numerazione il cui schema si trova presso l'ufficio tecnico comunale.

Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione di soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse nicchie ossario.

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- le salme di persone non residenti al momento del decesso, purché risultavano parenti entro il terzo grado, o affini entro il secondo grado, di cittadini residenti a Montemurro
- le salme di persone decedute nel territorio del Comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune;
- le salme di persone che per motivi culturali, politici, artistici o sportivi hanno dato lustro al Comune di Montemurro oppure che abbiano ottenuto il conferimento della cittadinanza onoraria;
- le ossa, i resti mortali, delle persone sopra indicate;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del DPR 285/90;
- le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 DPR 254/2003.

La rinuncia alla concessione dei loculi e delle cellette ossari/cinerarie (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo **vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria**. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione. La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la

salma sia stata trasferita in altra sede. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia, in tal caso all'atto della retrocessione è corrisposto al Concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma determinata in rapporto all'utilizzazione della concessione con applicazione della seguente formula:

$$\frac{A \times B}{C}$$

C

dove:

A = Canone all'atto di stipula della concessione

B = Numero anni residui di validità della concessione

C = Numero di anni della durata della concessione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

Nel cimitero del Comune di Montemurro vi è un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensioni, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 35 - PIANO CIMITERIALE

Il Consiglio comunale adotterà un piano cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale.

Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

Nella elaborazione del piano occorre tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- i) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- l) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

Almeno ogni 5 anni, una volta approvato, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 36 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

Le sepolture sono consentite anche nei giorni festivi previo accordo con il custode cimiteriale congiuntamente all'ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 37 - IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

ARTICOLO 38 - INUMAZIONE

Sono a inumazione le sepolture nella terra e hanno una durata di un minimo di **20 anni** computati dal giorno del seppellimento.

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica, tali da favorire il processo di mineralizzazione delle salme.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 39 - FORMA E CLASSE DEI CAMPI

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

ARTICOLO 40 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ARTICOLO 41 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1) Ogni salma destinata all'inumazione è chiusa in cassa e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per le inumazioni della salma si utilizza la sola cassa di legno.

2) In caso di salma proveniente da altro Comune o Stato la cui cassa sia zincata e saldata, la stessa prima dell'inumazione viene aperta per favorire la mineralizzazione dei resti mortali.

3) In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il servizio competente può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Per le sepolture a inumazione non è ammessa la scelta di posti, ma si segue il piano di gestione delle aree rispettando la cronologia delle precedenti inumazioni.

4) E' assolutamente vietato avvolgere la bara con teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.

5) E' vietato altresì depositare nel fosso qualsiasi altro materiale non biodegradabile, al di fuori della bara.

6) Sulle fosse è consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto oltre al collocamento di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 85 dal piano di campagna.

7) La messa in opera delle lapidi non può avvenire prima di sei mesi dalla data del decesso.

8) E' altresì consentita la coltivazione di aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.

9) Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio all'altezza prescritta. In caso di inadempienza verrà disposto d'autorità il taglio e lo sradicamento.

ARTICOLO 42 - TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa in opere murarie - loculi - nicchie - tombe - costruite dai concessionari di aree o dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri o cassette, per un periodo di tempo determinato o, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza: m. 2,25,
- altezza: m. 0,60,
- larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e dei regolamenti regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto dell'imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

ARTICOLO 43 - DEPOSITO PROVVISORIO

In caso di temporanea indisponibilità di posti di sepoltura a tumulazione, i feretri e/o le cassette per resti mortali od ossa, possono essere depositi in camera mortuaria fino alla possibile capienza, ma per un periodo non superiore a **mesi due**.

Alla scadenza di tale periodo, gli stessi saranno depositi in campo/ossario/ovvero, a richiesta degli interessati, trasferiti in altro cimitero oppure è consentita la tumulazione provvisoria in posti assegnati in disponibilità a terzi nell'ambito del cimitero (loculi / cappelle private), salvo la disponibilità dell'assegnatario, o per disposizione (ordinanza) del Sindaco, solo in caso di non mineralizzazione del cadavere.

Il Deposito provvisorio sarà in essere fin quando non saranno disponibili nuovi posti all'interno del cimitero comunale.

TITOLO VI - TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI

ARTICOLO 44 - CAPPELLA PRIVATA FUORI DEL CIMITERO

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

ARTICOLO 45 - TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale.

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

TITOLO VII - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 46 - CREMAZIONE

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

ARTICOLO 47 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001, con l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere campioni di liquidi biologici e annessi cutanei da conservare per almeno 10 anni presso le UU.OO. dei Servizi di Anatomia Patologica degli Ospedali regionali, previ protocolli operativi specifici tra Ospedali e Aziende sanitarie.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

ARTICOLO 48 - ESPRESSIONE DI VOLONTÀ

La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

ARTICOLO 49 - REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. Presso il Comune è istituito il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere a cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

ARTICOLO 50 - CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 49, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

ARTICOLO 51 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
 - a) in natura;
 - b) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO VIII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52 - SEPOLTURE PRIVATE

Alcune aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, non con fini di lucro, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, aree per edicole, cappelle).

Il rilascio della concessione è subordinato pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e (o nel caso di enti e collettività, non a fine di lucro, il legale rappresentante pro tempore), concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 53 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e decorrono dalla data della relativa stipulazione.

La durata massima è fissata:

- In **99 anni** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle, edicole, e loculi realizzati direttamente da privati);
- In **50 anni** per i loculi, fermo restando la possibilità che la durata può essere variata in funzione dell'esigenza dei posti in rapporto alla stima del ciclo delle tumulazioni redatta dall'Ufficio di Polizia Locale.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari o loro successori aventi diritto potranno chiedere il rinnovo della concessione per il periodo di tempo e dietro pagamento del canone di concessione, vigenti all'atto del rinnovo stesso, di cui all'apposito tariffario, in ogni caso su disposizione dell'Autorità si potrà andare in deroga ai periodi di concessione sopra citati. Nel caso in cui l'avente diritto rinunci ad un posto, concesso prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, il Comune a propria cura e spese procederà:

- Alla estumulazione della salma (purché siano trascorsi almeno 30 anni dalla data del decesso);
- Alla collocazione dei resti (previa, ove necessaria la decomposizione in campo comune) in apposita nicchia – ossario – a titolo gratuito, ovvero a richiesta dell'avente diritto in ossario.

La concessione della nicchia disposta a titolo gratuito, avrà durata di anni 20, rinnovabile a titolo oneroso.

ARTICOLO 54 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione in uso di sepoltura può concedersi solo in presenza delle condizioni previste dal precedente articolo 52 (sepulture private).
2. La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ARTICOLO 55 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepulture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita oltre che per la salma del concessionario, per quello dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche del titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura jure sanguinis, quale regolato dal presente articolo.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 56 - MANUTENZIONE

La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari e/o loro eredi in solido, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inerzia potrà intervenire il Comune in danno.

TOMBE INDIVIDUALI

ARTICOLO 57 - SOVRAPPOSIZIONE DI SALME

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di feretri, nel limite massimo di tre, previa collocazione di manufatti in cemento.

Per ogni feretro deve essere costruito apposito e separato loculo secondo le norme prescritte dalla normativa statale e regionale; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

In ogni loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, dietro consenso scritto del concessionario o successore, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie.

Per ciascuna sovrapposizione deve essere versato al Comune il corrispettivo previsto dall'apposito tariffario.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di tre, sono ammesse per le salme delle persone indicate nell'art. 44 (deposito provvisorio).

ARTICOLO 58 - TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLE LAPIDI E DELLE EDICOLE

Il completamento delle edicole e delle lapidi deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione del feretro. In mancanza l'Amministrazione Comunale provvederà alla collocazione della lapide, di tipologia standard, le cui spese saranno addebitate al concessionario.

LOCULI

ARTICOLO 59 - NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI

In ogni loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, dietro consenso scritto del concessionario o successore, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le lastre di chiusura dei loculi devono essere realizzate esclusivamente in marmo chiaro. E' vietato l'uso di pietre o materiali simili di qualsiasi colore. Alle suddette lastre potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non siano applicate al di fuori delle lastre di marmo.

CAPPELLE ED EDICOLE

ARTICOLO 60 - COSTRUZIONE DELLE OPERE E TERMINI

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle ed edicole impegnano il concessionario alla presentazione del progetto per l'ottenimento del Permesso per Costruire, entro sei mesi dalla data della concessione dell'area ed alla esecuzione delle opere relative entro 3 anni dalla relativa autorizzazione, pena la decadenza della concessione dell'area.

Per motivi da valutare dal servizio competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

Nel caso di premorienza del Concessionario, prima dell'ultimazione dei lavori, la concessione e il Permesso per Costruire saranno trasferita agli eredi che ne faranno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art.952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a

norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

E' vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria.

ARTICOLO 61 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Alle domande per la costruzione di cappelle firmate dal concessionario devono essere allegati i disegni di progetto con una descrizione dettagliata dell'opera da eseguire con i relativi materiali di utilizzo.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la firma prima dell'inizio lavori.

All'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le sepolture non devono avere accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può essere effettuata al progetto originale, senza averne fatta richiesta ed ottenuta la relativa approvazione da parte del Comune.

ARTICOLO 62 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, ritenendo il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 63 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

I concessionari od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, igiene e decoro dei luoghi sacri. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

Per le opere di pitturazione esterna dovrà essere concordato con dall'Ufficio tecnico comunale la tipologia e scelta del colore.

Dalla data di richiesta del Comune per realizzare la pitturazione esterna delle cappelle, il tempo utile per effettuare i lavori è stabilito in giorni 90, trascorsi i quali si provvederà a cura del Comune ed in danno del concessionario.

ARTICOLO 64 - LAPIDI TOMBALI

- Lapidi sulle aree di inumazioni

Le lapidi nelle aree di inumazione non potranno essere collocate prima di sei mesi dalla data del decesso.

L'apposizione delle lapidi dovrà avvenire previa autorizzazione del Comune, seguendo le seguenti norme e prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere eseguiti con particolare attenzione e cautela, onde evitare di arrecare danni alle altre lapidi circostanti ed alla pavimentazione dei vialetti ove presenti;
2. Prima dell'inizio dei lavori dovrà sempre essere data preventiva comunicazione al personale addetto alla custodia cimiteriale per l'allineamento orizzontale e verticale del monumento;
3. Al titolare dell'autorizzazione ed all'esecutore dei lavori competono inoltre in solido la pulizia ed il decoro del luogo, l'asportazione di eventuali residui di lavorazione, nonché l'obbligo del ripristino e della riparazione a proprie spese di eventuali danni.
4. I lavori all'interno del Cimitero potranno essere effettuati esclusivamente nei giorni feriali e negli orari di apertura al pubblico del Cimitero.
5. La Giunta comunale potrà stabilire particolari prescrizioni per la messa in opera delle tombe in merito alla loro tipologia (dimensioni-tipo di materiale-forma-colore ecc.);
6. Ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nelle aree di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, fornito e messo in opera dal richiedente in maniera uniforme. Ogni cippo è contraddistinto da un identificativo alfanumerico del posto ed ha incisi il nome e cognome e le date di nascita e di morte del defunto

Lapidi loculi per tumulazione

L'apposizione delle lapidi su loculi per tumulazione dovrà avvenire previa autorizzazione del Comune, seguendo le seguenti norme e prescrizioni:

1 Le lapidi, le ornie perimetrali, dovranno essere ben fissate alla struttura ospitante il loculo e alla lastra di chiusura del loculo stesso (allo scopo di evitare distacchi che possano causare pericoli per la pubblica e privata incolumità). Il fissaggio, dovrà prevedere, oltre ai sigillanti idonei:

- a. Due tasselli di adeguate dimensioni ai quattro vertici della lapide, se trattasi di loculo di tipo "colombaro";
- b. Tre tasselli di adeguate dimensioni per lato lungo se trattasi di loculo a "Cantera";
- c. Le ornie saranno fissate con due tasselli per quelle sul lato corto e tre tasselli per quelle sul lato lungo;
- d. La soglietta inferiore, non potrà avere una sporgenza maggiore di cm 5 (cinque) rispetto al piano verticale della struttura.
- e. Gli arredi funerari, (portafiori, lampade votive etc.) dovranno essere posti in modo da rendere sempre visibile i dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), e non dovranno essere causa di nocumento per gli altri loculi.
- f. Per quanto attiene ai vasi, questi, dovranno essere di materiale marmoreo e/o bronzo e dovranno prevedere un portafiori interno in materiale pvc e/o in rame/bronzo, allo scopo di evitare che il ristagno delle acque creino, fuoriuscita di rigagnoli ramerici alle lapidi sottostanti. Saranno oggetto di adeguamento alla

presente prescrizione eventuali situazioni esistenti. (vedi scheda tipologica allegato A).

- g. E' fatto divieto di posizionare ornamenti floreali e/o altro, al di fuori dell'area prospettica del loculo, ed in ogni caso sui vialetti dell'area cimiteriale, fatto salvo per le corone in occasione della sepoltura, che saranno rimosse, entro massimo 7 gg.

TITOLO IX - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 65 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzioni indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

ARTICOLO 66 - DECADENZA

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 55 (uso delle sepolture private);
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 55 (uso delle sepolture private);
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 63 (manutenzione);

f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 60 (termini per la costruzione), non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo o eredi, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ARTICOLO 67 - ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto con cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario, cinerario, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo o degli eredi.

Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 68 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune.

I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 69 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo ventennio, o per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile non abbiano luogo nei mesi di giugno – luglio – agosto e settembre.

Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se una salma sia o meno mineralizzata al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

In caso di re inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Le esumazioni vengono eseguite a cura dei familiari/eredi del defunto, a mezzo di ditta autorizzata a svolgere, alla presenza del custode cimiteriale. E' a carico dei familiari/eredi lo smaltimento dei rifiuti speciali rinvenienti dalla estumulazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 70 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Compete al responsabile del servizio cimiteriale del Comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune cura la stesura di tabulati od elenchi con l'indicazione delle salme per le quali può essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

ARTICOLO 71 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano

trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 72 - TIPOLOGIA DELLE ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura di ditte specializzate e a carico dei familiari/eredi secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

Se la salma estumulata non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dall'ufficio competente.

ARTICOLO 73 - ESUMAZIONI A PAGAMENTO

Le esumazioni sono eseguite a spese del richiedente ed eseguite dalle sole ditte autorizzate a svolgere il servizio.

Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Le ossa raccolte nelle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari o in tumulazione privata, o in loculi già in concessione, la relativa raccolta e traslazione deve essere eseguita da ditta autorizzata a svolgere il servizio, scelta dalla famiglia.

E' a carico dei familiari/eredi lo smaltimento dei rifiuti speciali rinvenuti dalla estumulazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 74 - ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni vengono eseguite a cura dei familiari del defunto, a mezzo di ditta autorizzata a svolgere il servizio, ed alla presenza di personale comunale addetto al Cimitero

E' a carico dei familiari/eredi lo smaltimento dei rifiuti speciali rinvenuti dalla estumulazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 75 - DESTINAZIONE DELLE OSSA E DEI RESTI MORTALI

Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle o ossari, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.

In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.

È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

ARTICOLO 76 - OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ARTICOLO 77 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO XI - PULIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 78 - ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, con ordinanza, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 79 - DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- A. Consumare cibi;
- B. Divieto di utilizzo di erbicidi;
- C. Tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e disturbare in qualsiasi modo i visitatori compresa la distribuzione di volantini o indirizzi;
- D. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni;
- E. Toccare o rimuovere dalle tombe altrui i fiori, le piante o arbusti, i ricordi, le suppellettili, ecc.;

- F. Rimuovere/sottrarre dalle tombe altrui lampade votive e portafiori;
- G. Manomettere e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi ornamentali, lapidi ecc.;
- H. Gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
- I. Appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
- J. Accumulare neve sui tumuli;
- K. Calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, piante, ecc., scrivere sulle lapidi o sui muri;
- L. Vestire in maniera contraria alle più elementari norme morali;
- M. Introdurre cani o altri animali;
- N. Chiedere l'elemosina;
- O. Collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi ed ovunque possono provocare intralcio o molestie;
- P. Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione comunale;
- Q. Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe se non autorizzati dal Comune;
- R. Assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e traslazioni salme da parte di estranei non preventivamente autorizzati dalla famiglia del defunto;
- S. Abbandonare bottiglie di plastica, materiale di pulizia fuori dagli appositi contenitori;
- T. Portare sedie, scale e altro materiale;
- U. Esercitare qualsiasi forma di commercio;
- V. Operare volantinaggio;
- W. Accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
- X. Accedere con veicolo a motore privato senza permesso;
- Y. Sulle lapidi, sui copritomba ed altri ornamenti funerari è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Chiunque tenesse, nell'interno cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal Custode cimiteriale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria

ARTICOLO 80 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria e del Servizio di Polizia Locale.

ARTICOLO 81 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa

togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 82 - MATERIALI ORNAMENTALI

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Custode cimiteriale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

E' consentita la collocazione di oggetti ornamentali quali vasi, ritratti, ricordi, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla sacralità del luogo. La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva è ammessa solo se questi sono del tipo con coperchio tale da garantire la sicurezza e, in ogni caso, devono essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio. Negli spazi antistanti i loculi, ossari o cinerari è vietato depositare sul pavimento vasi, lumi od altri oggetti.

TITOLO XII - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

ARTICOLO 83 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente titolo disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno del cimitero comunale.

Il servizio non ha carattere di obbligatorietà e verrà concesso a seguito di richiesta al competente ufficio comunale, da parte dei soggetti interessati purché intestatari di concessione funeraria. Con la sottoscrizione della richiesta, l'interessato si assume l'impegno di pagare le spese di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica.

Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede all'erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso.

I concessionari e familiari/ eredi saranno tenuti al pagamento del canone annuo per ogni singola lampada votiva installata.

ARTICOLO 84 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

La domanda di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal Comune.

Essa deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto:

- Cognome e nome del richiedente;
- Indirizzo del richiedente;
- Recapito telefonico / e-mail / pec;
- Il nominativo del/i defunto/i per il/i quale/i viene richiesta l'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva;

La data del decesso o dei decessi.

Inoltre, nell'eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti.

ARTICOLO 85 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in questione viene svolto sotto la titolarità del Comune di Montemurro. La gestione delle funzioni di ordine tecnico possono essere affidate a ditta esterna a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) nei loculi cimiteriali;
- b) nelle tombe e cappelle di famiglia;
- c) nei campi di inumazione;
- d) nei blocchi destinati ad ossai / e al collocamento di urne cinerarie;
- e) nelle aree destinate alla dispersione delle ceneri (cinerari)

limitatamente alle zone già servite di linea principale.

Tutti gli interventi di edificazione di nuove tombe o cappelle dovranno prevedere la predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, alle medesime condizioni del presente regolamento, il servizio anche ove questo allo stato attuale ne è sprovvisto.

ARTICOLO 86 - TARIFFE E LORO PUBBLICITÀ

Il servizio a domanda individuale sarà assicurato con l'applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe risultano così costituite:

- 1) spese fisse di impianto comprendenti:
 - a) le spese contrattuali;

- b) la compartecipazione delle spese di allacciamento;
- 2) canone di abbonamento per ogni punto luce comprendente:
 - a) il ricambio delle lampade;
 - b) l'erogazione dell'energia elettrica.

La potenza in Watt. della lampada non potrà essere maggiore di 0,5 Watt.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione. L'utente che non accetterà tali modifiche dovrà procedere a disdire il contratto.

ARTICOLO 87 - DURATA DELL'UTENZA

La durata delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

La durata si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della relativa concessione cimiteriale, se l'interessato non ne abbia dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 88 - RICHIESTA DI UTENZA

La richiesta di utenza potrà essere effettuata in qualsiasi momento e l'accoglimento sarà effettuato entro il termine di 7 giorni lavorativi previa stipula del contratto e dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

ARTICOLO 89 - ORARIO DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo.

L'eventuale sospensione del servizio, per interruzione dell'energia elettrica dovuta a lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporterà rimborsi agli utenti.

ARTICOLO 90 - COMPETENZE MANUTENTIVE A CARICO DEL COMUNE

Compete al Comune:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- la sostituzione della lampadina esaurita.

ARTICOLO 91 - COMPETENZE MANUTENTIVE A CARICO DELL'UTENTE

Compete all'utente:

- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il porta lampada con gli annessi accessori di protezione;
- la comunicazione di ogni guasto o rottura dell'impianto al Comune;

- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio od eventualmente del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

ARTICOLO 92 - CESSAZIONE DELL'UTENZA

La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 91 del presente regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune.

ARTICOLO 93 - DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

2. I contravventori, oltre alla sanzione amministrativa, sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.

3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto, ed alla comunicazione al servizio manutentivo ed all'Ufficio di Polizia Locale.

4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.

5. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione.

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Titolo, che si applica anche per gli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI VARIE - SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 94 - CATASTO CIMITERIALE E REGISTRAZIONI

Presso gli uffici competenti è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 95 - ANNOTAZIONI IN CATASTO CIMITERIALE

Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 96 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 97 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio di polizia locale sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

ARTICOLO 98 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Sarà predisposto, dall'Ufficio di Polizia Locale, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 99 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, spetta al responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano cimiteriale. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio competente previa deliberazione della Giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

ARTICOLO 100 - CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per quanto riguarda i loculi già utilizzati e/o assegnati, per i quali non sia stato redatto un atto di concessione e/o non sia possibile rinvenirne copia, i richiedenti e/o loro familiari, stipuleranno l'atto di concessione per una durata pari alla scadenza prevista dal precedente regolamento (99 anni) detratti gli anni di occupazione del loculo stesso (*farà fede l'anno di avvenuta sepoltura del defunto*).

ARTICOLO 101 - CONCESSIONI A SEGUITO DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

In caso di realizzazione o ampliamento del cimitero, il Comune può attivare le procedure di assegnazione preventiva dei loculi a mezzo di avvisi pubblici. I relativi bandi dovranno prevedere la priorità nella redazione della graduatoria di assegnazione privilegiando i richiedenti più anziani.

ARTICOLO 102 - TARIFFE

Le tariffe per i servizi cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 103 - VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.

2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia

Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

3. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite per legge.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrative pecuniarie vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento di contestazione della violazione.

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

7. Il Comune, su proposta dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81 e s.m.i.

Per quanto attiene le norme della L.R. 31/5/16 n. 11, si applicano le sanzioni previste dall'art.64 della stessa legge regionale.

ART. 104 - OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle Ordinanze emanate, in materia di Polizia Mortuaria, dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500,00.

ART. 105 - ABROGAZIONI DI NORME

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i provvedimenti sanzionatori precedenti e/o incompatibili con il medesimo.

2. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni.

ART. 106 - REITERAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

ART. 107 - NORMA FINALE - ENTRATA IN VIGORE

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione di grado superiore nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, contestualmente alla pubblicazione ai sensi di legge della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa, Europea, Statale e/o Regionale, vigente in materia.

